

(N. 2215)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

NELLA SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

Proroga del termine fissato per il funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello secondo la composizione di cui alla legge 10 aprile 1951, n. 287.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 49 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1951, n. 102, stabilisce che le Corti di assise e le Corti di assise di appello cominceranno a funzionare, con la composizione prevista dalla legge stessa, entro un anno dalla data di pubblicazione di essa, quindi non oltre il 7 maggio p. v.

Le operazioni per la scelta dei giudici popolari, che hanno avuto inizio in ciascun Comune con l'affissione del manifesto di cui all'articolo 14 della legge, dovrebbero aver termine, secondo le fasi stabilite dalla legge medesima entro il 21 aprile prossimo, con l'imbuissolamento in pubblica udienza dei nomi dei giudici popolari (art. 24). Senonchè detto termine non potrà essere osservato dal Presidente del Tribunale di Rovigo, perchè i Pretori della stessa Rovigo e di Adria, a causa delle alluvioni dello scorso autunno, non hanno potuto compilare entro il 15 dicembre scorso gli elenchi mandamentali dei giudici popolari. Questi elenchi, dopo la affissione in ciascun Comune,

si sarebbero dovuti trasmettere dai Pretori medesimi al Presidente del Tribunale di Rovigo prima del 10 gennaio u. s. per la formazione degli albi definitivi (art. 18 della legge).

Quindi nei Comuni dei predetti mandamenti le operazioni della scelta dei giudici popolari hanno subito un ritardo di circa due mesi. Infatti per il mandamento di Adria, zona maggiormente colpita, la Commissione presieduta dal pretore e composta da tutti i sindaci del mandamento, convocata per il 19 novembre 1951 al fine di formare entro il termine di legge del 30 novembre 1951 (art. 16, comma 2° della legge) gli elenchi mandamentali dei giudici popolari, non potette riunirsi e venne nuovamente convocata per il 18 gennaio u. s. In conseguenza i termini per i successivi adempimenti risultano tutti spostati di circa due mesi a cominciare da quello per la trasmissione degli elenchi al Presidente del Tribunale; onde è necessario prorogare di un corrispondente periodo il termine stabilito dall'articolo 49 della legge 10 aprile 1951, n. 287.

All'uopo è necessario apposito provvedi-

mento legislativo, non essendo al caso applicabile la legge 2 gennaio 1952, n. 4, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, concernente la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalle alluvioni dell'anno 1951.

Poichè non è da escludere che alla data prossima del 21 aprile in qualche altra circoscrizione non abbia avuto termine il procedimento per la scelta dei giudici popolari, è opportuno che la proroga venga disposta senza limitazione alla Corte di assise di Rovigo, in modo che di essa possa giovare anche quella Corte che non sia in grado di funzionare alla data del 7 maggio p. v. È invero da tenere presente che, come la data del 7 maggio, così la data che la sostituirà rappresenta il termine massimo, sì che le Corti di assise ben possano fun-

zionare con la nuova composizione non appena formate le liste dei giudici popolari ed imbussolate le relative schede ai sensi dell'articolo 24 della legge.

Quanto al nuovo termine da fissare, esso, se stabilito con riferimento al tempo minimo indispensabile di due mesi, cadrebbe alla vigilia del periodo feriale, durante il quale, normalmente, le Corti di assise non sono convocate. Sembra perciò opportuno fissare alla ripresa del normale lavoro giudiziario il termine medesimo, cioè al 1° settembre 1952.

Così la proroga generale al 1° settembre 1952 permette e garantisce la scrupolosa attuazione delle operazioni di scelta dei giudici popolari anche in quelle Corti che siano o vengano a trovarsi in ritardo nel compimento delle operazioni stesse.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Il termine stabilito dall'articolo 49 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, per l'inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la composizione preveduta dalla legge stessa, è prorogato al 1° settembre 1952.